

STATUTO

del Gruppo Micologico della Marca Trevigiana Pier Andrea Saccardo ETS

Premessa

Con atto stipulato in Treviso il 4 aprile 1966 dai Soci Fondatori Ferruccio Dal Savio, Gastone Fanton, Antonio Insom, Domenico Menegazzi, Donato Menichella, Pasquale Pasello, Adolfo Piasentini, Fernando Raris, Sergio Renosto, Valdemaro Trevi, Enzo Demattè e Renzo Innocente si è costituito il “Gruppo Micologico della Marca Trevigiana”: Il Gruppo, allo scopo di onorare la memoria e l’opera di un illustre concittadino, naturalista di fama mondiale nel campo micologico e botanico, ha aggiunto la denominazione “Pier Andrea Saccardo”.

Art. 1) **DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA**

E’ costituita, anche ai sensi del D. Lgs 117/2017, (di seguito “Codice del Terzo Settore”) una associazione avente la seguente denominazione “Gruppo Micologico della Marca Trevigiana Pier Andrea Saccardo ETS” con sede legale in Treviso, Via Cal di Breda 132/2 – Parco dello Storga - e con durata illimitata.

Art. 2) **SCOPO, FINALITA’ e ATTIVITA’**

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e alla salvaguardia degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
- b. promuovere lo studio della micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
- c. promuovere la razionalizzazione e l’ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica;

- d. raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e la diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere;
- e. organizzare manifestazioni micologiche pubbliche e private come mostre, corsi didattici e formativi, ecc.;
- f. collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
- g. promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
- h. promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza naturalistica presso i giovani e nelle scuole;
- i. promuovere anche la costituzione di Sezioni nei Comuni della Provincia.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 3) AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Tutti, persone fisiche ed enti, possono essere soci purché condividano le finalità dell'Associazione.

I soci possono essere divisi in

- a. Soci Ordinari
- b. Soci Benemeriti

La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Benemeriti, i quali sono esentati dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e della Associazione. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci ordinari, ad esclusione dell'obbligo di versamento della quota sociale.

Art. 4) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno diritto:

- a. di essere informati sulle attività dell' Associazione;
- b. di frequentare i locali dell'Associazione;
- c. di partecipare alle Assemblee dell'Associazione e a tutte le attività da questa programmate;
- d. purché maggiorenni, di votare per l'approvazione e la modifica dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli Organi associativi dell' Associazione e quant'altro di competenza dell'Assemblea;
- e. purché maggiorenni, di essere eletti negli Organi associativi;
- f. fare uso del materiale didattico in dotazione dell'Associazione e godere di tutte le facilitazioni connesse alla medesima;
- g. avere l'appoggio e l'assistenza dell'Associazione nelle iniziative per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo due del presente Statuto;
- h. prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I Soci hanno l'obbligo:

- a. di versare annualmente la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- b. di osservare lo Statuto del Gruppo nonché tutte le norme emanate dai competenti Organi Associativi,
- c. di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell' Associazione e documentate;

Art. 5) **ESONERO DA RESPONSABILITA'**

L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo e dei suoi Dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 6) **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di Socio si perde:

- a. per morte;

- b. per recesso, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto trascorsi trenta giorni da detta comunicazione;
- c. per esclusione, deliberata dall'Assemblea dei Soci con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato su proposta del Consiglio Direttivo e solo nel caso in cui il socio contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto o per altri gravi motivi;
- d. per mancato pagamento della quota sociale entro il 30 Aprile di ogni anno.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri del Gruppo entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri deve convocare il socio e deve deliberare entro 30 giorni dalla convocazione. Sia la comunicazione della proposta che del ricorso che della convocazione devono essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente a sensi dell'articolo 24 del Codice Civile.

Art. 7) **ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Probiviri;
- d. l'Organo di Controllo, ove nominato.

Art. 8) **ORGANI OPERATIVI**

E' Organo Operativo non indispensabile nella gestione istituzionale dell'Associazione il Gruppo di Studio.

Art. 9) **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci, purchè maggiorenni. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare massimo un altro socio ad esclusione delle delibere previste agli articoli 19 e 22 del presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea; lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea riservandosi pure la nomina degli eventuali Scrutatori.

L'Assemblea dei Soci:

- a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. approva annualmente le relazioni ed i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d. delibera sulla esclusione dei soci;
- e. delibera sulla nomina e sulla composizione dell'Organo di Controllo ove obbligatorio a' sensi degli artt. 30 31 del D. Lgs 117/2017;
- f. delibera comunque su quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio e delle relazioni.

L'Assemblea dei Soci deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è effettuata con avviso scritto contenente: ordine del giorno, luogo nonché data e ora della prima e seconda convocazione e dovrà essere spedita tramite posta ordinaria o elettronica a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 10) **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

Rientra nella competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea o agli organi associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. elegge il Collegio dei Probiviri scegliendo tra i Soci anziani ed emeriti;

- b. fissa la quota associativa annuale che potrà essere ridotta nel caso di nuova iscrizione nel corso dell'anno sociale;
- c. predispone il bilancio di esercizio corredato delle relazioni, anche utili per la programmazione economica, che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti dovranno essere resi consultabili da parte dei Soci per almeno 15 giorni antecedenti l'Assemblea presso la sede dell'Associazione;
- d. provvede alla amministrazione dell'Associazione e di tutti i suoi beni;
- e. propone l'esclusione dei soci;
- f. emette i provvedimenti disciplinari;
- g. predispone le liste elettorali in base alle norme dell'articolo 17;
- h. convoca le Assemblee dei Soci;
- i. nomina e revoca i responsabili del Comitato Scientifico;
- j. nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutarie o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per vie brevi, con anticipo di almeno 24 ore.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti mediante surroga come sopra previsto.

In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente rimane in carica solo per provvedere alla convocazione dell'Assemblea per nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale del Gruppo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- b. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo.
- c. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano .

Il Segretario:

- a. redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna i libri sociali, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli Organi Sociali;
- b. in caso di sua assenza o di prolungato impedimento, viene sostituito da un vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- a. si occupa della gestione economica e finanziaria della quale è responsabile sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo;
- b. provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- c. effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo;
- d. tiene i documenti e libri contabili come pure il libro degli inventari;
- e. predispone il bilancio, anche preventivo se il Consiglio direttivo lo ritiene utile, la relazione sul bilancio dell'Associazione da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 11) **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti dal Consiglio Direttivo tra i Soci anziani ed emeriti. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

Il Collegio ha i compiti di cui agli artt. 6 e 13 del presente Statuto.

Art. 12) **IL GRUPPO DI STUDIO**

Il Gruppo di Studio assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.

Esso assume la struttura ed il funzionamento previsti dall'eventuale Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13) **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

A carico dei Soci, salvo quanto previsto dall'articolo sei, possono essere presi dal Consiglio Direttivo i provvedimenti della censura e della sospensione per un periodo di tempo non superiore a tre mesi.

Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo aver consentito al Socio di formulare personalmente o per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo.

Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione. Il Collegio dei Probiviri deve convocare il Socio e deliberare entro 30 giorni dalla convocazione. Sia la delibera del Consiglio Direttivo, che il ricorso, che la convocazione del Collegio dei Probiviri, che la decisione di quest'ultimo devono essere notificati alla parte interessata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14) **ANNO SOCIALE**

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

Art. 15) **GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 16) **PATRIMONIO DEL GRUPPO**

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.17) **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Art. 18) **NORME ELETTORALI**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci sulla base di una lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e che contiene tutte le candidature presentate per iscritto al Presidente o al Segretario almeno 8 giorni prima dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio con diritto di voto potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2/3 dei membri da eleggere.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

Possono essere candidati tutti i Soci in regola con le quote soggettive e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

La prima riunione del Consiglio Direttivo viene convocata dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, da quello più anziano di sodalizio.

Art. 19) **MODIFICHE DELLO STATUTO**

Eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di 2/3 dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.

Le proposte di modifica vengono formulate su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci, e devono essere comunicate almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 20) **REGOLAMENTO**

La redazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art.21) **LIBRI SOCIALI**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro dei soci;
2. libro delle assemblee;
3. libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;

Art. 22) **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti ed in essa dovranno essere nominati uno o più Liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto dai Liquidatori, previo parere favorevole dell' ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del terzo settore, ad una l'Associazione con finalità analoghe o avente fine di pubblica utilità secondo le indicazioni espresse dall'Assemblea dei soci nella delibera di messa in liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È comunque esclusa in ogni caso la ripartizione tra i soci.

In tale Assemblea non è permessa la votazione per delega.

Art. 23) **NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.